

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA NORMATIVA SUL CATASTO FONDIARIO

---

D.P.G.R. 50L 1987

IS



# REGOLAMENTO CATASTO FONDIARIO D.P.G.R. 5 NOVEMBRE 1987, N. 50L

## CAPO I

### DELLE COLLEZIONI DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO, DEGLI ABOZZI DI CAMPAGNA, DEI PROTOCOLLI DI CALCOLO DELLE AREE E DELLE SPECIFICHE DEI CAMBIAMENTI

#### **Art. 1 - Delle collezioni dei tipi di frazionamento**

1. I tipi di frazionamento dichiarati conformi alle disposizioni contenute nella L.R. 13 novembre 1985, n. 6, sono conservati secondo la numerazione annua progressiva attribuita sulla base del registro cronologico (Mod. 12) la cui formulazione italiana e bilingue è approvata nel testo allegato al presente regolamento sub A.
2. I tipi di frazionamento trattati tavolarmente solo parzialmente ai sensi del III comma dell'art. 7 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6 sono pure conservati nella raccolta di cui al primo comma.
3. I tipi di frazionamento divenuti inefficaci per scadenza del termine ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6, ovvero dichiarati inefficaci ai sensi del II comma dell'art. 9 della legge medesima sono conservati nell'apposita raccolta, prevista al V comma del citato art. 9 secondo le modalità di cui al I comma.

#### **Art. 2 - Delle collezioni degli abbozzi di campagna, dei protocolli di calcolo delle aree e delle specifiche dei cambiamenti.**

1. Nella collezione degli abbozzi di campagna sono archiviati anche gli originali dei tipi di frazionamento trattati tavolarmente nonché gli originali dei tipi di frazionamento divenuti inefficaci e trattati d'ufficio ai sensi del III comma dell'art. 9 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6.
2. In apposita raccolta sono conservati i protocolli di calcolo delle aree (Mod. V) la cui formulazione italiana e bilingue è approvata nel testo allegato al presente regolamento sub B.
3. In apposita raccolta sono conservate le specifiche dei cambiamenti (Mod. M) la cui formulazione italiana e bilingue è approvata nel testo allegato al presente regolamento sub C. Nella medesima raccolta sono conservati inoltre, per la durata di anni 20, i decreti tavolari e tutti i formulari inerenti all'esecuzione delle vulture catastali.

## CAPO II

### DELLA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DEL CATASTO FONDIARIO E DEL RILASCIO DELLE COPIE, DEGLI ESTRATTI E DEI CERTIFICATI CATASTALI, NONCHÉ DELLE COPIE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO E DELLA VENDITA DELLE RIPRODUZIONI DEI FOGLI DI MAPPA

#### **Art. 3 - Della consultazione e del rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati catastali, nonché delle copie dei tipi di frazionamento.**

1. La richiesta del rilascio di copie, estratti o certificati catastali può essere anche verbale. Le copie, gli estratti ed i certificati sono rilasciati in forma autentica.
2. Gli estratti della mappa catastale possono essere attuali o storici. Questi ultimi possono contenere anche i dati geometrici ed estimativi delle particelle interessate.
3. In un unico certificato possono essere compresi copie ed estratti di fogli di possesso che si riferiscono a beni iscritti negli atti catastali del medesimo Comune nonché riguardanti beni appartenenti alla stessa ditta o a più ditte cointestate.
4. Negli estratti di mappa si possono comprendere le figure che possono essere contenute nel modello, la cui formulazione italiana e bilingue è approvata nel testo allegato al presente regolamento sub D, prescindendo da ogni limitazione, sia riguardo al numero delle ditte, sia rispetto alla non contiguità delle particelle richieste ed alla loro collocazione in Comuni diversi.
5. Le copie e gli estratti catastali possono essere confermati qualora i dati in essi contenuti non abbiano subito variazioni.
6. I tipi di frazionamento di cui all'art. 1 ed al primo comma dell'art. 2 del presente regolamento sono rilasciati in copia, anche parziale, secondo le modalità indicate al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 4 - Delle modalità di rilascio di copie, di estratti e di certificati catastali nonché di copie dei tipi di frazionamento**

1. Il rilascio di copie, estratti e certificati catastali nonché di copie dei tipi di frazionamento si ottiene previo versamento anticipato dell'importo corrispondente all'imposta di bollo ed ai tributi speciali.
2. Il versamento viene effettuato in contanti se la richiesta è verbale. Il versamento stesso, integrato delle spese postali per l'invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento del certificato richiesto, è effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del catasto competente.

#### **Art. 5 - Delle riproduzioni dei fogli di mappa**

1. A cura degli Uffici del catasto di Trento e Bolzano sono poste in vendita riproduzioni dei fogli di mappa non autenticate.
2. Tali riproduzioni possono essere autenticate, anche parzialmente, a cura degli Uffici del catasto.

## CAPO III

#### **Art. 6 - Del rilascio di copie degli abbozzi di campagna, dei protocolli di calcolo delle aree e delle specifiche dei cambiamenti.**

Il rilascio di copie degli abbozzi di campagna, dei protocolli di calcolo delle aree e delle specifiche dei cambiamenti, sulla base di richiesta scritta, è fatto, in forma autentica, secondo le modalità indicate nell'art. 4, sempreché non emergano controversie che possono coinvolgere

le Amministrazioni dello Stato o della Regione Trentino - Alto Adige.

**Art. 7 - Cambiamenti relativi allo stato dell'immobile.**

1. Qualora risulti che la configurazione delle particelle sul terreno non corrisponda a quella esistente negli atti catastali, l'Ufficio deve verificare la documentazione catastale per accertare che le variazioni in oggetto derivano da errori materiali nella formazione o nell'aggiornamento della mappa e non da modificazioni intervenute sul terreno ad iniziativa delle parti.